**della Commissione Costituzione e leggi**

**sull’iniziativa parlamentare 20 ottobre 2021 presentata nella forma elaborata da Tamara Merlo, Maura Mossi Nembrini e cofirmatari “Modifica dell'art. 47 cpv. 2 della Legge sull’esercizio dei diritti politici (Cognome di affinità sulle schede elettorali)”**

**INDICE**

[1. PREMESSA 1](#_Toc124259872)

[2. CONSIDERAZIONI DELLA COMMISSIONE 3](#_Toc124259873)

[2.1 Prospettive a livello federale 3](#_Toc124259874)

[2.2 L’iniziativa a livello cantonale 4](#_Toc124259875)

[3. CONCLUSIONI 5](#_Toc124259876)

# 1. PREMESSA

Con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 1912, del Codice Civile Svizzero, il diritto del cognome è stato armonizzato in tutta la Svizzera. Secondo il CC, dopo il matrimonio la sposa doveva portare il cognome del marito. Alcuni disciplinamenti cantonali anteriori che in parte consentivano alla donna coniugata di portare un doppio cognome decaddero.

Con la revisione del diritto del cognome entrata in vigore il 1° gennaio 1988 ci si è attenuti al principio dell’unità del cognome, secondo il quale un unico cognome deve designare l’appartenenza a una famiglia. La priorità è stata data al cognome del marito che è divenuto per legge il cognome coniugale (art. 160 cpv. 1 vCC). Al momento del matrimonio la sposa aveva la possibilità di dichiarare di voler mantenere il proprio cognome anteponendolo a quello coniugale e quindi di portare un doppio cognome ufficiale (art. 160 cpv. 2 e 3 vCC), che era anche riportato nel registro dello stato civile. In tal modo s’intendeva mitigare le conseguenze del matrimonio sul cognome della sposa, ovvero la perdita del suo cognome da nubile, e preservare i suoi diritti della personalità.

Il cognome della fidanzata poteva diventare il cognome coniugale unicamente dietro presentazione di una domanda di cambiamento del cognome (art. 30 cpv. 2 vCC). Soltanto dopo una decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo del 22 febbraio 1994 e una relativa modifica di ordinanza da parte del Consiglio federale, anche per l’uomo è stata introdotta la possibilità di anteporre il proprio cognome al cognome coniugale, nel caso in cui gli sposi avessero richiesto di portare il cognome della donna come cognome coniugale.

A seguito di un’altra iniziativa parlamentare presentata nel 2003, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha elaborato un nuovo disciplinamento volto ad attuare il principio della parità tra uomo e donna. In particolare, si trattava di mettere fine a una situazione in cui uno dei coniugi era quasi obbligato a rinunciare al cognome portato prima del matrimonio. Dopo intense discussioni politiche, il 30 settembre 2011 il Parlamento ha adottato il progetto, che è entrato in vigore il 1° gennaio 2013.

Secondo il vigente principio dell’immutabilità del cognome di nascita, il matrimonio non ha più effetto sul cognome dei coniugi (art. 160 cpv. 1 CC). Questo significa che i fidanzati conservano di principio ognuno il proprio cognome e scelgono quale dei loro cognomi da nubile o celibe assegnare ai loro figli (art. 160 cpv. 3 in combinato disposto con art. 270 cpv. 1 CC). Ai fidanzati è tuttavia data la possibilità di dichiarare al momento del matrimonio di assumere uno dei loro cognomi da nubile o celibe quale cognome coniugale comune (art. 160 cpv. 2 CC). Anche i figli in comune portano tale cognome (art. 270 cpv. 3 CC).

Il diritto vigente distingue tra il cognome attuale, il cognome coniugale e il cognome da nubile o celibe dei fidanzati:

* l’articolo 160 capoverso 1 CC si riferisce – senza menzionarlo esplicitamente – al cognome attuale dei coniugi. Si intende qui il cognome portato dalla fidanzata o dal fidanzato immediatamente prima del matrimonio. Può trattarsi del cognome da nubile o celibe oppure del cognome acquisito a seguito del cambiamento del cognome secondo l’articolo 30 capoverso 1 CC o a seguito di un precedente matrimonio (compreso un doppio cognome acquisito tramite matrimonio prima del 1° gennaio 2013).
* Per cognome coniugale s’intende il cognome che portano tutti i membri di una famiglia, vale a dire i coniugi e i loro figli. I fidanzati devono fare a tal fine una dichiarazione esplicita concernente la scelta del cognome coniugale. Dal 1° gennaio 2013 soltanto il cognome da nubile o celibe di uno dei coniugi può essere dichiarato come cognome coniugale e trasmesso all’altro coniuge e ai figli. Un’eccezione è prevista se un cognome acquisito a seguito di un precedente matrimonio celebrato prima del 1° gennaio 2013 è diventato un cognome coniugale nel quadro di nuovo matrimonio. Un tale cognome è considerato come cognome coniugale anche nel diritto vigente e può dunque essere trasmesso ai figli in comune (nati dopo il 1° gennaio 2013) (art. 160 cpv. 2, art. 270 cpv. 1 CC). Un doppio cognome matrimoniale non può invece essere dichiarato come cognome coniugale.
* Con cognome da nubile o celibe s’intende il cognome acquisito alla nascita, a seguito di un’adozione o del cambiamento del cognome secondo l’articolo 30 capoverso 1 CC (art. 24 cpv. 2 ordinanza sullo stato civile). Il cognome acquisito a seguito di un matrimonio non ricade invece sotto la nozione di cognome da nubile o celibe. I fidanzati possono dichiarare di voler assumere come cognome coniugale uno dei loro cognomi da nubile o celibe (art. 160 cpv. 2 CC). Il cognome da nubile o celibe può anche essere scelto come cognome coniugale in caso di nuovo matrimonio, anche se non è più portato dal suo titolare a seguito dello scioglimento di un precedente matrimonio. In tal modo, ad esempio, dopo il matrimonio la sposa riprende il suo cognome da nubile, che porterà anche lo sposo.

Dall’entrata in vigore della revisione del 2011 non è più possibile formare un doppio cognome ufficiale mediante la dichiarazione di voler anteporre il proprio cognome precedente il matrimonio al cognome coniugale. Tuttavia, i doppi cognomi acquisiti sotto il diritto anteriore non sono toccati dalla revisione e restano validi. In caso di nuovo matrimonio, soltanto il primo cognome di tali doppi cognomi può essere scelto come cognome coniugale.

A livello cantonale il 20 ottobre 2021 è stata presentata un’iniziativa parlamentare elaborata che propone di consentire l’utilizzo del cognome di affinità nelle candidature politiche in modo da consentire ai candidati di presentarsi all’elettorato con il nome con cui sono socialmente e politicamente conosciuti.

In tal senso entrambi i coniugi sono liberi di far seguire al cognome ufficiale, il cognome attuale o il cognome da nubile o celibe del coniuge il cui cognome non è scelto come cognome coniugale. Questi due cognomi devono essere uniti con un trattino. Gli sposi che non portano un cognome coniugale possono unire con un trattino il loro cognome ufficiale al cognome da nubile o celibe del loro coniuge o al suo cognome attuale. Tuttavia, poiché il cognome di affinità̀ non rappresenta un cognome ufficiale, non sarà iscritto nel registro dello stato civile. Di conseguenza, nelle relazioni ufficiali non vi è il diritto di utilizzare un tale cognome. Su richiesta il cognome d’affinità può tuttavia figurare almeno sul passaporto o sulla carta d’identità̀. Il cognome d’affinità può continuare a essere utilizzato anche dopo lo scioglimento del matrimonio.

# 2. CONSIDERAZIONI DELLA COMMISSIONE

## 2.1 Prospettive a livello federale

Anche a livello federale il tema è di attualità e la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati vuole reintrodurre la possibilità di assumere un doppio cognome al momento del matrimonio.

Il progetto di legge è nato *dall’Iniziativa Parlamentare 17.523* «*Possibilità di portare il doppio cognome dopo il matrimonio»* volta ad ampliare le possibilità previste dal Codice civile per quanto riguarda il cognome durante il matrimonio, consentendo anche di portare un doppio cognome ufficiale. Questo perché ora i coniugi non possono più evidenziare nel cognome il loro legame matrimoniale senza che uno dei due sia costretto a rinunciare al cognome che portava prima del matrimonio e le statistiche hanno evidenziato che nella maggioranza dei casi è la moglie a rinunciare al proprio cognome, spesso con dispiacere. Quindi se inizialmente lo spirito della nuova legge era nel segno della parità gli effetti non sono stati quelli immaginati.

**Matrimoni in Ticino, scelte nei cognomi nelle coppie:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anno** | **La moglie prende il cognome del marito** | **Il marito prende il cognome della moglie** | **La moglie conserva il cognome** | **Il marito conserva il cognome** |
| **2021** | 52.4% | 0.7% | 42.8% | 96.1% |
| **2020** | 53.4% | 1.1% | 41.9% | 94.8% |
| **2019** | 51.5% | 0.4% | 39.7% | 92.0% |
| **2018** | 55.0% | 0.8% | 38.9% | 94.5% |
| **2017** | 57.7% | 1.1% | 36.3% | 94.1% |
| **2016** | 58.4% | 1.0% | 35.8% | 95.6% |

Con il progetto preliminare si ampliano le possibilità per quanto riguarda la scelta del cognome dopo il matrimonio, consentendo anche di formare un doppio cognome ufficiale.

Sono state poste in discussione due varianti di attuazione:

* la «soluzione piccola» prevede l’introduzione di un disciplinamento che ricalca in gran parte il diritto anteriore a quello vigente. La fidanzata o il fidanzato il cui cognome da nubile o celibe non è assunto a cognome coniugale comune dovrà di nuovo poter anteporre il proprio cognome portato prima del matrimonio al cognome coniugale;
* la «soluzione grande» prevede di consentire a entrambi gli sposi di portare un doppio cognome ufficiale, indipendentemente dal fatto che si sia formato o no un cognome coniugale comune. Il doppio cognome matrimoniale si compone quindi del proprio cognome attuale seguito dal cognome attuale del fidanzato oppure del cognome coniugale seguito dal cognome attuale del fidanzato il cui cognome non è assunto come cognome coniugale.

Il progetto non ha conseguenze sul cognome dei figli.

## 2.2 L’iniziativa a livello cantonale

A livello cantonale la modifica legislativa avvenuta a seguito della revisione della Legge sull’esercizio dei diritti politici (LEDP) del 2018 aveva voluto evitare la proliferazione di nomignoli e soprannomi ma negli effetti pratici ha reso impossibile anche l’utilizzo del doppio cognome e diverse candidate non hanno potuto utilizzare il cognome solitamente utilizzato e con il quale sono conosciute.

La Commissione si è quindi chinata con interesse sul tema presentato nell’Iniziativa parlamentare sottoscritta da 31 deputati di ogni schieramento, che vorrebbe modificare l’art. 47 cpv. 2 della LEDP per consentire di indicare il cognome d’affinità nella designazione delle candidature, e la Commissione condivide la presa di posizione del Consiglio di Stato nel messaggio n. 8084 del 24 novembre 2021, che reputa si possa derogare al principio secondo cui la candidatura deve essere designata unicamente mediante il cognome risultante dai registri dello stato civile.

Il cognome di affinità non è un cognome ufficiale ma viene considerato tale perché appunto può figurare sui documenti di identità e molti cittadini che hanno scelto di utilizzarlo si identificano e sono conosciuti per tale cognome. La legge federale sui documenti d’identità consente, su domanda del richiedente, di far riportare nel documento d’identità il cognome di affinità (art. 2 cpv. 4 LDI; RS 143.1) e la sua composizione è disciplinata all’art. 4a dell’ordinanza del 16 febbraio 2010 del Dipartimento federale di giustizia e polizia sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri (RS 143.111).

Questa possibilità è spesso utilizzata dalle donne che non hanno rinunciato al loro cognome da nubili ma aggiungono quello del marito per rendere evidente il legame con i figli (che nella quasi totalità dei casi portano il cognome del padre).

Il Consiglio di Stato conferma che la proposta non ha un impatto finanziario su Cantone e Comuni ed è di semplice attuazione.

All’atto della presentazione delle proposte di candidatura continuerà a essere necessaria l’indicazione del nome e del cognome che figurano nei registri dello stato civile. Le candidate e i candidati che intendono usare il cognome di affinità potranno però esprimere questa intenzione, con l’onere di far pervenire una copia del documento d’identità entro il termine in cui le liste diventano definitive[[1]](#footnote-1); in caso contrario il cognome apparirà sul materiale di voto nella forma che risulta dai documenti dello stato civile.

A seguito di una richiesta di puntualizzazione della Commissione, il Consiglio di Stato - con RG 5715 del 23 novembre 2022 - ha segnalato che la modifica al testo proposta nel disegno di legge allegato al messaggio 8084 è intesa quale adattamento di natura redazionale e non muta la portata della proposta presentata nell’iniziativa parlamentare. Inoltre, il Governo, riguardo alla data di entrata in vigore della modifica legislativa, propone che gli sia delegata la sua fissazione in modo da consentire una sufficiente flessibilità tenuto conto del calendario elettorale del 2023 e del 2024 e dell’ipotesi di elezione complementare per l’elezione del Consiglio degli Stati nei prossimi mesi.

# 3. CONCLUSIONI

Visto quanto esposto in precedenza, considerati i motivi sopra indicati, la Commissione invita il Gran Consiglio ad approvare il Disegno di Legge annesso al presente rapporto, che accoglie la modifica dell’art. 47 cpv. 2 che ammette l’uso del cognome di affinità.

Per la Commissione Costituzione e leggi:

Michela Ris, relatrice

Aldi - Buzzini - Censi - Corti - Filippini - Gendotti -

Genini - Ghisolfi - Imelli - Käppeli - Lepori C. -

Lepori D. - Passardi - Stephani - Terraneo

Disegno di

**Legge**

**sull’esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 (LEDP)**

modifica del ……….

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 24 novembre 2021 n. 8084 del Consiglio di Stato;

visto il rapporto 10 gennaio 2023 n. 8084 R della Commissione Costituzione e leggi,

decreta:

**I**

La legge sull’esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 (LEDP) è modificata come

segue:

**Art. 47 cpv. 2**

2I candidati devono essere designati unicamente con cognome, nome, data di nascita e

domicilio; è ammesso l’uso del cognome d’affinità.

**II**

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio di Stato ne stabilisce l’entrata in vigore.

1. Le proposte di lista e di candidatura diventano definitive alle ore 18.00 del secondo lunedì successivo a quello di deposito (art. 51 cpv. 1 LEDP). [↑](#footnote-ref-1)